

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON
L'AZIENDA CONSORTILE CSBNO PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI E
CULTURALI DOVUTI A TUTTI I SOCI E NON
FRAZIONABILI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Comune di Bollate fa parte dell'Azienda Speciale Consortile CSBNO - Culture, Socialità, Biblioteche, Network, Operativo insieme ad altri 32 Comuni della Città Metropolitana di Milano: Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Cesate, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Dairago, Lainate, Legnano, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Senago, Sesto san Giovanni, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago, Villa Cortese;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 12/05/2016 con la quale sono stati approvati il nuovo Statuto del CSBNO, che ha cambiato status sociale divenendo Azienda Speciale, e relativa Convenzione, con scadenza 31/12/2030;

Dato atto che la convenzione stipulata con CSBNO, con scadenza al 31/12/2030, prevede:

- al punto 1 “di confermare la volontà di proseguire nella gestione associata di servizi bibliotecari e culturali tramite l’Azienda speciale consortile, denominata Csbno, dotata di un proprio Statuto approvato dall’organo competente degli Enti aderenti”;
- al punto 2. “che il Csbno – nel quadro della programmazione regionale in materia – operi per l’attuazione e la gestione di tutte le tipologie di attività di coordinamento, consulenza e servizio finalizzate a consentire alle biblioteche degli Enti locali aderenti il miglior espletamento delle loro funzioni di informazione, di promozione culturale, documentazione, pubblica lettura (quali, ad esempio: catalogazione ed acquisti centralizzati, prestito interbibliotecario, sistema informativo, ecc.) e attività culturali; in particolare, il Csbno espleta i servizi meglio specificati all’art. 1 dello Statuto consortile;

Richiamato l’art. 5 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. (d’ora in poi: Codice dei contratti pubblici), che disciplina i principi comuni in materia di esclusione per gli affidamenti a una persona giuridica di diritto pubblico e di diritto privato, stabilendone le condizioni;

Dato atto che i Comuni soci sono stati iscritti nel registro delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 192 del Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti in house al CSBNO;

Visto lo schema di contratto approvato dall’Assemblea consortile in data 02 dicembre 2022 (Allegato 1), che ricalca nei contenuti sostanziali i contratti vigenti negli anni precedenti, con la sola accortezza di delineare esclusivamente la cornice giuridica degli obblighi reciproci, demandando al Piano Programma Annuale elementi di dettaglio da valutare di anno in anno in sede di programmazione e da approvare insieme al budget triennale;

Considerata questa scelta coerente con la durata del contratto, che è stata allineata alla durata della convenzione fra i soci, ovvero al 2030;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di contratto di servizio con l'Azienda Consortile CSBNO (All.1) che disciplina i rapporti fra le parti, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., per la gestione dei servizi dovuti a tutti i soci e non frazionabili, affidati dagli enti aderenti alla stessa per il periodo 2023 – 2030;

3) Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- All. 1) Contratto di servizio CSBNO-Comune di Bollate per la gestione dei servizi dovuti a tutti i soci e non frazionabili 2023 -2030
- All. 2) Allegato A – Standard Servizi delegati;

Successivamente, vista l'urgenza, considerando che il contratto di servizio ha decorrenza a partire dal mese di gennaio 2023, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025 - AGGIORNAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 29/07/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione n. 51 de del 29/09/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2023 è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;

Dato atto che le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Biennale degli Acquisti 2023/2024, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali, sono di competenza della Giunta Comunale;

Dato atto che, le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023/2025, redatto nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali, sono di competenza della Giunta Comunale;

Visto il DUP 2023/2025 aggiornato che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che si configura quale Documento Unico di Programmazione 2023/2025 definitivo

Visto il Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Dlgs 118/2011, così come modificato dal Dlgs 126/2014;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

- 1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 aggiornato, che viene incluso al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che si configura quale Documento Unico di Programmazione 2023/2025 definitivo Allegato 1)
- 2) di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole al DUP, come da allegato 2);
- 3) di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- Allegato 1 - DUP 2023-2025
- Allegato 2 – Parere dei revisori

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere con tempestività, vista l'urgenza di approvare il Documento Unico di Programmazione 2023/2025, per poter dar corso alle attività programmate, con separata votazione

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- a) l'art. 151, comma 1°, del d.lgs. 267/00 stabilisce la scadenza del termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dello stesso con decreto del Ministero dell'Interno;
- b) l'art. 172, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/00, inserisce obbligatoriamente, tra gli allegati al bilancio di previsione la deliberazione, con cui i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive e terziarie (L. 18 aprile 1962 n. 167, L. 22 ottobre 1971 n. 865, L. 5 agosto 1978 n. 457), che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

Rilevato che da parte del C.I.M.E.P., consorzio in fase di liquidazione, sono state completate le procedure di trasferimento di tutti i lotti di E.E.P. di cui alla legge n. 167/62 s.m.i. realizzati sul territorio bollatese;

Richiamate le delibere di C.C. n. 22 del 4/07/2013, n. 24 del 10/06/2014, n. 23 del 24/07/2015, n. 27 del 28/04/2016, n. 18 del 6/03/2017, n. 8 dell'11/02/2019, n. 62 del 20/12/2019, n. 14 del 30/03/2021, con cui si è stabilito di confermare una riduzione del 25% (venticinque per cento) sul prezzo di cessione ai soggetti che, in sede di stipula dell'atto di trasformazione del diritto di superficie, versano tutto l'importo dovuto in un'unica soluzione: si precisa che tale riduzione non è valida nei casi in cui l'area oggetto di riscatto è relativa al possesso di un'unica autorimessa non collegata come pertinenza ad altro alloggio di Legge 167/62 e s.m.i.;

Dato atto che, per le procedure di rimozione dei vincoli convenzionali residui, si applicano le disposizioni del Decreto 28 settembre 2020 n. 151 "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 280 del 10/11/2020, in vigore dal 25/11/2020;

Ritenuto, altresì, opportuno procedere, nel corso del 2023, alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per i boxes realizzati in sottosuolo delle sotto elencate Convenzioni tramite perizia dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Milano – Servizi Estimativi:

- 1 Convenzione n. rep. 4782 racc. 2731 stipulata in data 11/07/2003 tra il Comune di Bollate e la "Cooperativa Edilizia Bollatese società cooperativa a r.l." a rogito della dr. Roberto Gallavresi, notaio in Garbagnate Milanese, relativa ai boxes in sottosuolo di via Mozart;
- 2 Convenzione n. rep. 4783 racc. 2732 stipulata in data 11/07/2003 tra il Comune di Bollate e la "Cooperativa Edilizia Bollatese società cooperativa a r.l." a rogito della

dr. Roberto Gallavresi, notaio in Garbagnate Milanese, relativa ai boxes in sottosuolo di via Garibaldi-via Martiri di Marzabotto;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione resa in forma palese mediante appello nominale del Segretario Comunale con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti consiglieri con voti favorevoli contrari e astenuti

DELIBERA

- 1** Di approvare la cessione in diritto di proprietà delle aree incluse nei seguenti lotti per l'esercizio 2023: BO1, BO/2 3^ var. 34, BO3, BO4, BO5, BO6, BO8, BO12, 2BO13, 2BO14, 2BO15, 2BO16, 2BO17 bis;
- 2** Di dare atto che le procedure di trasformazione saranno effettuate in base alle stime aggiornate dei millesimi di proprietà di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3** Di confermare, anche per l'anno 2023, una riduzione del 25% (venticinque per cento) sul prezzo di cessione nelle procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, nel caso in cui i soggetti, che aderiscono alla proposta comunale, versino tutto l'importo dovuto in un'unica soluzione al momento della stipula dell'atto: tale riduzione non è ammessa per i casi in cui l'area oggetto di riscatto è relativa al possesso di un'unica autorimessa, che non sia pertinenza di alloggio realizzato secondo i criteri della legge 167/62 e s.m.i.;
- 4** Di procedere, nel corso dell'esercizio 2023, alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per i boxes realizzati in sottosuolo delle sotto elencate Convenzioni tramite perizia dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Milano – Servizi Estimativi:
 - a) Convenzione n. rep. 4782 racc. 2731 stipulata in data 11/07/2003 tra il Comune di Bollate e la “Cooperativa Edilizia Bollatese società cooperativa a r.l.” a rogito della dr. Roberto Gallavresi, notaio in Garbagnate Milanese, relativa ai boxes in sottosuolo di via Mozart;
 - b) Convenzione n. rep. 4783 racc. 2732 stipulata in data 11/07/2003 tra il Comune di Bollate e la “Cooperativa Edilizia Bollatese società cooperativa a r.l.” a rogito della dr. Roberto Gallavresi, notaio in Garbagnate Milanese, relativa ai boxes in sottosuolo di via Garibaldi-via Martiri di Marzabotto;
- 5** Di dare atto che, per le procedure di rimozione dei vincoli convenzionali residui, si applicheranno le disposizioni di cui al Decreto 28 settembre 2020 n. 151 “Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 280 del 10/11/2020, in vigore dal 25/11/2020;
- 6** Di demandare alla responsabile dei Servizi Entrate e Patrimonio l'attuazione di tutte le procedure finalizzate alla stipula degli atti di trasformazione delle aree in diritto di superficie e di rimozione dei vincoli convenzionali residui;

Successivamente, vista l'urgenza che consiste nella necessità di consentire l'approvazione del bilancio entro i termini stabiliti per legge, con separata votazione eseguita in forma palese mediante appello nominale effettuato dal Segretario Comunale con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti consiglieri con voti favorevoli contrari e astenuti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 738 - 783, della legge 27/12/19 n. 160, che disciplina l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Richiamata, altresì, la delibera di C.C. n. 3 del 10/02/2020, con cui è stata approvata l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), ai sensi dell'articolo 1, commi 738 – 783, legge n. 160/19, con il relativo regolamento applicativo e le aliquote per l'anno 2020;

Viste la delibera di C.C. n. 9 del 29/03/2021, con cui sono state approvate le aliquote IMU anno 2021 e la delibera di C.C. n. 79 del 21/12/2021, con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;

Dato atto che il Comune deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 1, comma 169, legge n. 296/2006;

Considerato che, con decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 19/12/2022, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025 è stato differito al 31 marzo 2023;

Richiamata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale -serie generale n. 303- supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che all'articolo 1, comma 775, prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

Ritenuto di confermare le medesime aliquote del 2022 anche per l'esercizio 2023;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019, con cui si dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'articolo sopra citato, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/19, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle medesime;

Atteso che, ai sensi del comma 757, dell'articolo sopra citato, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/19, la delibera di

approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle medesime;

Dato atto che, con l'articolo 1, comma 837, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 29/12/2022, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29/12/22), sono state apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1 commi 756-757 della legge n. 160/19, di seguito elencate:

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »;

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ».

Rilevato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto Portale, in quanto sarà oggetto di un prossimo decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

Considerato che, ai sensi del comma 767, dell'articolo 1 legge n. 160/19, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre del medesimo anno: in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione resa in forma palese mediante appello nominale del Segretario Comunale con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti consiglieri con voti favorevoli contrari astenuti

DELIBERA

- 1) Di approvare le seguenti aliquote per l'anno 2023 relative all'imposta municipale propria (IMU):
 - a) **3,5** (tre virgola cinque) per mille per abitazione principale e pertinenze, con conferma detrazione fissa di € 200,00 (duecento) per le categorie A1/A/8 e A/9 (abitazioni cosiddette "di lusso");
 - b) **3,8** (tre virgola otto) per mille con detrazione di euro 200,00 (duecento) per gli alloggi, e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

- c) **10,6** (dieci virgola sei) per mille per tutte le altre fattispecie con aliquota ordinaria (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, aree edificabili, aree agricole);
- d) **8,4** (otto virgola quattro) per mille per la categoria catastale “C1” relativa a “negozi”;
- e) **6,5** (sei virgola cinque) per mille per immobili ad uso residenziale locati a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/98;
- f) **10,3** (dieci virgola tre) per mille per gli immobili ad uso residenziale locati a canone di mercato con contratto registrato: verranno sottoposte alla medesima aliquota del 10,3 anche le pertinenze incluse nel contratto di locazione; ai fini del calcolo dell'imposta, sono ammissibili una pertinenza per categoria catastale “C2” (cantina) ed una per categoria catastale “C6” (autorimessa);
- g) **0** (zero) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994 n. 133;
- 2) di dare atto che la base imponibile è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge n. 58/2019 e dalla legge n. 160/19.

Successivamente, vista l'urgenza, al fine di approvare il bilancio di previsione 2023 – 2025 entro i termini previsti, con separata votazione eseguita in forma palese mediante appello nominale effettuato dal Segretario Comunale con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti consiglieri con voti favorevoli contrari astenuti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/00.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) con delibera di C.C. n. 21 del 20/05/2014 è stata aumentata l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale portandola dallo 0,6% allo 0,8%;
- b) con delibere di C.C. n. 20 del 24/07/2015, n. 32 del 28/04/2016, n. 14 del 6/03/2017, n. 1 del 26/02/18, n. 7 dell'11/02/19, n. 61 del 20/12/19, n. 8 del 29/03/2021 e n. 78 del 21/12/2021 è stata confermata l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale allo 0,8%;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che stabilisce il termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio finanziario di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dello stesso con decreto del Ministero dell'Interno;

Richiamato quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Considerato che, con decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 19/12/2022, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025 è stato differito al 31 marzo 2023;

Richiamata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale -serie generale n. 303- supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che all'articolo 1, comma 775, prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

Ritenuto necessario per garantire i servizi erogati alla collettività confermare l'aliquota dello 0,8% anche per l'esercizio 2023;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione resa in forma palese mediante appello nominale del Segretario Comunale con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti consiglieri con voti favorevoli contrari e astenuti

DELIBERA

- 1) Di confermare, per l'anno 2023, l'aliquota “opzionale” dell'Addizionale Comunale da applicarsi all'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche nella misura dello 0,8%;
- 2) di confermare l'esenzione, per l'anno 2023, dall'imposizione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per i contribuenti i cui redditi complessivi, determinati ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, non siano superiori a 10.000,00 (diecimila) euro;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge n. 58/2019 e dalla legge n. 160/19.

Successivamente, al fine di approvare il bilancio di previsione 2023 – 2025 entro i termini previsti, con separata votazione eseguita in forma palese mediante appello nominale effettuato dal Segretario Comunale con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti consiglieri con voti favorevoli contrari astenuti

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 267/2000.

**OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 58, LEGGE N. 133/08 DI CONVERSIONE DEL
D.L. N. 112/08. ANNO 2023.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 58 della Legge del 21.08.2008 n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", così come modificato nei commi 1 e 2 dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede la redazione da parte del Consiglio Comunale del Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare da allegare al bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 95 bis, commi 2 e 4, della Legge Regionale n.12 del 16.03.2005 e s.m.i. "Legge per il governo del territorio";

Richiamata, altresì, la delibera di C.C. n. 71/08 "Approvazione modalità di dismissione del patrimonio immobiliare", con cui si effettuava la prima attuazione, per l'anno 2008, delle disposizioni di cui all'art. 58 del decreto 112/08 sopra citato;

Richiamate, altresì, tutte le delibere di Consiglio Comunale ad oggetto "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 legge 133/08 di conversione del D.L. n. 112/08" approvate annualmente dall'anno 2011 fino all'anno 2022;

Preso atto che l'Amministrazione, in ossequio agli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale ad inizio legislatura, ritiene opportuno procedere all'**alienazione** dei seguenti beni patrimoniali, individuati non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente e suscettibili di dismissione, pertanto, ritenuti **non strategici**:

1) boxes interrati siti in via Monte Tofane n. 10, di cui all'allegato A, già inclusi nei precedenti piani dall'anno 2012, per i quali, dopo ripetute procedure di alienazione tramite asta pubblica per un primo gruppo di unità disponibili, poi proseguite di anno in anno anche per prelazione, risultano perfezionati gli atti di cessione per n. 60 unità. Il Comune è titolare attualmente di n. 20 boxes e 1 posto auto (boxes subalterni nn. 32-33-34-36-46-47-49-62-63-75-81-84-85-89-91-92-93-94-96-99 e n. 112 posto auto) all'interno del complesso di via Tofane n. 10, nel cui piano interrato sono presenti n. 81 subalterni catastali (80 boxes e 1 posto auto), dal subalterno 32 al subalterno 112, identificati al foglio 45 mappale 520: a seguito di riscontro ricevuto da parte della partecipata Gaia Servizi srl, viene escluso un solo box (sub. 32 a disposizione per deposito materiale della società partecipata), per le residue unità di boxes comunali di via Monte Tofane n. 10 (nella fattispecie le diciannove unità catastali identificate ai subalterni nn. 33-34-36-46-47-49-62-63-75-81-84-85-89-91-92-93-94-96-99), procederemo a consultare gli attuali locatari interessati ad aderire all'esercizio del diritto di prelazione con proposta di acquisto ai medesimi costi e modalità della procedura d'asta (possibilità di rateizzazione nell'arco temporale massimo di cinque anni senza interessi, o, in alternativa, in caso di pagamento in unica rata, con riduzione del 20%), secondo la perizia depositata presso il Servizio Demanio e Patrimonio redatta dall'architetto Sporzon in data 9/02/2017;

2) boxes interrati di via Coni Zugna angolo via Monte Grappa n. 14, di cui allegato B, già inclusi nei precedenti piani dal 2012, identificati al fg. 49 mapp. 199 subalterni dal 50 all'88 (n. 37 boxes + 1 posto auto + 1 deposito), stimati complessivamente in euro 146.336,00, secondo la perizia sopra citata, che saranno oggetto di asta pubblica per vendita di singole autorimesse, concedendo dilazione di pagamento in cinque anni o riduzione del 20% sul prezzo per versamento in unica rata, dopo un intervento di pulizia e ripristino dell'ordine e della sicurezza nel seminterrato di via Coni Zugna;

3) immobili siti in via Tito Speri, allegato "C", acquisiti a seguito di atto stipulato in data 16/12/2022 rep. n. 86804/43862 del dr. Rosario Franco, notaio in Sesto San Giovanni, registrato a Milano 2 in data 19/12/2022 al n. 131011 serie 1T e trascritto in data 21/12/2022 ai nn. 181772/123434:

- n. 5 (cinque) negozi allo stato "grezzo" e non rifiniti siti in via Tito Speri n. 6 identificati al Catasto Fabbricati al fg. 43 mappale 356 subalterni 7 - 8 - 9 -10 -11 per un valore complessivo calcolato dal Servizio Patrimonio pari ad euro 591.213,375;
- immobile non finito allo stato "grezzo" e non rifinito sito in via Tito Speri n. 22 identificato al Catasto Fabbricati al fg. 43 mapp. 356 sub. 114 categoria F3 (valorizzato in euro 308.838,32 da tecnico incaricato dal Comune per collaudo ing. Venturini);
- parcheggio pubblico interrato D8 fg. 43 mapp. 356 sub. 113 R.C. euro 2.300,00 (valore catastale euro 156.975,00), stimato in un valore complessivo di euro 190.164,00 dall'ing. Paolo Venturini, incaricato del collaudo con relazione del 18/03/2022 prot. n. 0012851;

Rilevato che i negozi di via Tito Speri sopra citati potranno essere oggetto di alienazione o, in alternativa, anche di valorizzazione tramite locazione a privati o convenzione/comodato con associazioni del terzo settore;

Verificato che, dall'esame della documentazione presente nell'archivio dell'Ufficio Patrimonio, comprovante la piena e libera proprietà degli immobili sopra individuati, risultano gli atti di provenienza degli stessi immobili sopra descritti per quanto attiene alle modalità di alienazione;

Rilevata, inoltre, l'importanza e la priorità della questione riguardante la titolarità formale di aree e strade di interesse pubblico, già di fatto facenti parte del patrimonio comunale, e considerato opportuno utilizzare lo strumento del citato art. 58, che stabilisce ai commi 3 - 5:

3. "Gli elenchi di cui al comma 1 (elenchi dei beni da valorizzare o da dismettere), da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in Catasto".
4. "Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura".
5. "Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge".

Premesso quanto sopra, verrà utilizzato lo strumento concesso dal legislatore per regolarizzare le aree facenti parte del patrimonio comunale per le quali il Comune era finora privo di titolo, inserendole nell'elenco dichiarativo di cui **allegato "D"**, che forma parte integrante della presente, nonché, costituisce parte della regolarizzazione a cui seguiranno altre fino a sistemazione e regolarizzazione della titolarità delle aree già di fatto in possesso del Comune;

Considerato che, successivamente alla procedura di cui ai precedenti capoversi, di tale elenco sarà formato apposito avviso che verrà pubblicato per 60 gg. all'Albo Pretorio on-line ed

in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, trascorsi i quali, in assenza di opposizioni, si provvederà a trascrivere presso i pubblici registri immobiliari la proprietà delle aree (sedi stradali) e dell'immobile con destinazione a centro sociale di via Po in favore del Comune;

Tutto ciò premesso;

Visti gli allegati pareri di cui al d.lgs. 267/00;

Dato corso alla votazione resa in forma palese mediante appello nominale del Segretario Comunale con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti con voti favorevoli voto contrario e astenuti

DELIBERA

- 1. di ritenere** le premesse in narrativa parte integrante della presente deliberazione;
- 2. di approvare**, per i motivi esposti in premessa, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2023, costituito dall'elenco dei beni meglio individuati negli **allegati "A", "B", "C,"** che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3. di dichiarare** gli immobili oggetto del Piano in argomento a patrimonio disponibile, classificazione automatica ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.L. n. 112/2008 e, pertanto, per gli stessi dovranno essere modificati i contenuti inventariali finalizzati alla redazione del conto del Patrimonio;
- 4. di ritenere che le aree inserite nell'elenco di cui all'allegato "D"**, parte integrante della presente, appartengono al patrimonio comunale da un periodo ultra ventennale e, ai sensi dell'art. 58, commi 3-5, se non interverranno opposizioni dopo la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio ed in Amministrazione Trasparente, il Servizio Patrimonio provvederà a trascrivere presso i pubblici registri immobiliari la proprietà delle aree incluse nel predetto elenco, siano esse appartenenti al demanio stradale comunale ovvero alle infrastrutture demaniali comunali e al patrimonio indisponibile;
- 5. di dare atto** che la Responsabile Servizi Entrate provvederà allo svolgimento di tutti gli adempimenti e i procedimenti necessari inerenti e conseguenti per addivenire alle alienazioni, acquisizione e valorizzazioni degli immobili;
- 6. di dare atto, altresì**, che il Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni Immobiliari, approvato con il presente atto, costituisce integrazione ai documenti di Programmazione Triennale 2023 – 2025.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere con tempestività per garantire l'approvazione nei termini previsti per il bilancio di previsione 2023 - 2025, al fine di definire le procedure di alienazione, acquisizione, valorizzazione dei beni sopra citati in tempi brevi, con separata votazione eseguita in forma palese mediante appello nominale effettuato dal Segretario Comunale con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti consiglieri con voti favorevoli voti contrari e astenuti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlg. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal D.lgs n. 126/2014, in base al quale: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;
- l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, che prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*;
- L'art. 174, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal D.lgs n. 126/2014, che demanda all'organo esecutivo la predisposizione dello schema di bilancio di previsione finanziario;

CONSIDERATO CHE:

- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. del ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- La Giunta con deliberazione n. 3 del 10/01/2023 ha approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 e suoi allegati;
- La Giunta Comunale con deliberazione n. 4 del 10/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025 e relativi allegati;
- L'aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione finanziario, periodo 2023/2025 e relativi allegati sono stati depositati e messi a disposizione presso l'ufficio segreteria generale in data 11/01/2023.
- Il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti da parte dei Consiglieri Comunali ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità era il 30/01/2023;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTE delibere di Giunta Comunale:

- ✓ n. 2 del 10/01/2023 di approvazione tariffe, criteri e determinazione copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l'anno 2023;
- ✓ n. 12 del 20/01/2023 di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli artt. 142 e 208 del D. Lgs. n. 285/1992;
- ✓ n. 183 del 28/12/2022 di approvazione tariffe anno 2023 relative al canone unico patrimoniale e al canone di concessione per aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

VISTE le delibere adottate dal Consiglio Comunale in merito alle tariffe da applicare ai diversi tributi comunali per l'anno 2022:

- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. del relativa all'approvazione delle aliquote per l'anno 2023, dell'addizionale comunale IRPEF ;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. del relativa all'approvazione delle aliquote per l'anno 2023, dell'IMU;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. del relativa all'approvazione delle modifiche al regolamento di disciplina del canone unico;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. del , di adozione del piano finanziario e tariffe Tari anno 2023;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. del relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà;
- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. del di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell'articolo 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 174 del 20/12/2022 con la quale è stato approvato lo schema di programma triennale 2023/2025 ed elenco annuale 2023 dei Lavori pubblici ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e del DM n. 14 del 16/01/2018;

RICHIAMATO altresì l'art. 21 comma 1 del DM n. 14 16/01/2018 che dispone come termine massimo per l'approvazione del Piano Triennale delle opere Pubbliche i novanta giorni successivi dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio;

CIO' PREMESSO, si riassumono qui di seguito le risultanze del bilancio di previsione finanziario periodo 2022/2024, redatto secondo gli schemi previsti dal D.lgs 118/11, così come modificato dal D.lgs 126/2014:

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2023		€ 6.584.771,14	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 5.162.716,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 2.995.782,16	€ 438.196,95	€ 320.128,95	€ 320.128,95
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 19.064.197,00	€ 19.233.334,00	€ 19.220.818,00	€ 19.370.504,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 2.446.806,45	€ 2.099.862,42	€ 1.109.233,05	€ 1.067.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 9.324.900,21	€ 9.957.438,00	€ 8.653.854,00	€ 9.062.768,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 5.603.815,06	€ 14.835.988,00	€ 7.130.000,00	€ 3.556.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate finali	€ 44.598.217,55	€ 46.126.622,42	€ 36.113.905,05	€ 33.056.272,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 8.840.000,00	€ 7.730.000,00	€ 7.730.000,00	€ 7.730.000,00
Totale Titoli	€ 58.438.217,55	€ 58.856.622,42	€ 48.843.905,05	€ 45.786.272,00
TOTALE ENTRATE	€ 58.438.217,55	€ 59.294.819,37	€ 49.164.034,00	€ 46.106.400,95

SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ne				
Titolo 1 - Spese correnti	€ 32.174.568,57	€ 31.023.388,37	€ 28.728.440,00	€ 28.524.135,95
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 305.486,04	€ 320.128,95	€ 320.128,95	€ 320.128,95
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 10.443.990,98	€ 14.287.364,00	€ 6.435.000,00	€ 3.534.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 2.637.178,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese finali	€ 42.618.559,55	€ 45.310.752,37	€ 35.163.440,00	€ 32.058.135,95
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 1.979.658,00	€ 1.254.067,00	€ 1.270.594,00	€ 1.318.265,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 8.840.000,00	€ 7.730.000,00	€ 7.730.000,00	€ 7.730.000,00
Totale Titoli	€ 58.438.217,55	€ 59.294.819,37	€ 49.164.034,00	€ 46.106.400,95
TOTALE SPESE	€ 58.438.217,55	€ 59.294.819,37	€ 49.164.034,00	€ 46.106.400,95

DATO ATTO altresì che:

- ✓ le risorse dei proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada sono state, per la quota del 50%, destinate ad interventi per il miglioramento della viabilità e sicurezza stradale;
- ✓ Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è iscritto per € 1.830.000,00 nel 2023, per € 1.250.000,00 nel 2024 e per € 1.250.000,00 nel 2025;
- ✓ le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2023/2025;
- ✓ il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;
- ✓ nel Documento Unico di Programmazione 2023/2025 è contenuto il piano delle tipologie degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali che potrebbero essere affidati a soggetti estranei all'amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) nel corso del triennio 2022/2024 e la conseguente determinazione del tetto massimo di spesa;
- ✓ le previsioni di bilancio sono coerenti con i contenuti del DUP aggiornato;

VISTA la deliberazione consiliare n. 19 del 21/04/2022, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2021;

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Collegio dei Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati;

DATO ALTRESI' CHE

- ✓ il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità;
- ✓ gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla Commissione Consiliare per gli atti di programmazione finanziaria nella seduta del 24/01/2023;
- ✓ il DUP riporta gli indirizzi internet e le e-mail delle società partecipate a cui si rimanda per la documentazione relativa ai propri bilanci;

RISCONTRATO CHE l'ente ha effettuato l'invio di prova del Bilancio di Previsione alla BDAP e, in seguito ai controlli preliminari effettuati, è stata riscontrata una incongruità sulle previsioni di cassa di una missione tale per cui si è reso necessario apportare le modifiche richieste che hanno comportato l'adeguamento degli allegati ad esso collegati;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e della nota integrativa al bilancio;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTI gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, ALLEGATO 1), redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nei seguenti prospetti degli equilibri, completo dei suoi allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) previsione annuale secondo il piano dei conti;
-) allegati diversi degli enti locali come da D.Lgs 118/2011 n. 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7;
- g bis) Parametri comuni

DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario, ALLEGATO 2);

DI APPROVARE il piano degli indicatori di bilancio, ALLEGATO 3);

DI DARE ATTO che le risultanze del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025 sono le seguenti:

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2023		€ 6.584.771,14	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 5.162.716,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 2.995.782,16	€ 438.196,95	€ 320.128,95	€ 320.128,95
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 19.064.197,00	€ 19.233.334,00	€ 19.220.818,00	€ 19.370.504,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 2.446.806,45	€ 2.099.862,42	€ 1.109.233,05	€ 1.067.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 9.324.900,21	€ 9.957.438,00	€ 8.653.854,00	€ 9.062.768,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 5.603.815,06	€ 14.835.988,00	€ 7.130.000,00	€ 3.556.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate finali	€ 44.598.217,55	€ 46.126.622,42	€ 36.113.905,05	€ 33.056.272,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 8.840.000,00	€ 7.730.000,00	€ 7.730.000,00	€ 7.730.000,00
Totale Titoli	€. 58.438.217,55	€. 58.856.622,42	€. 48.843.905,05	€. 45.786.272,00
TOTALE ENTRATE	€ 58.438.217,55	€. 59.294.819,37	€. 49.164.034,00	€. 46.106.400,95

SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 1 - Spese correnti	€ 32.174.568,57	€ 31.023.388,37	€ 28.728.440,00	€ 28.524.135,95
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 305.486,04	€ 320.128,95	€ 320.128,95	€ 320.128,95
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 10.443.990,98	€ 14.287.364,00	€ 6.435.000,00	€ 3.534.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	€ 2.637.178,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese finali	€ 42.618.559,55	€ 45.310.752,37	€ 35.163.440,00	€ 32.058.135,95
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 1.979.658,00	€ 1.254.067,00	€ 1.270.594,00	€ 1.318.265,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 8.840.000,00	€ 7.730.000,00	€ 7.730.000,00	€ 7.730.000,00
Totale Titoli	€. 58.438.217,55	€. 59.294.819,37	€. 49.164.034,00	€. 46.106.400,95
TOTALE SPESE	€ 58.438.217,55	€. 59.294.819,37	€. 49.164.034,00	€. 46.106.400,95

DI DARE ATTO che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole, ALLEGATO 4);

DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Bollate, e di provvedere a tutti gli adempimenti previsti in materia di trasparenza amministrativa dal D.Lgs 33/2013.

DI PRENDERE ATTO che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3
- Allegato 4

Successivamente, vista l'urgenza di approvare il bilancio entro i termini di legge, con separata votazione resa in forma palese

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs 267/2000.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE
ARTICOLO 1, COMMI 227 - 228 - 229, LEGGE N. 197/2022.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

a) l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

b) l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunemente denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

c) l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

d) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le

somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

Ritenuto che:

- a) l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- b) lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- c) la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

Visto che, dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione, risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 310.089,47 (di cui € 297.319,34 a titolo di imposta, € 4.560,38 a titolo di interessi, € 8.209,75 a titolo di sanzioni), di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 12.770,13 (somma interessi e sanzioni);

Ritenuto, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

Dato atto che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che, pertanto, la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, prot. n. 2594 del 19/01/2023, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata Commissione Consiliare Tecnico Finanziaria;

Individuato il responsabile del procedimento nella persona della responsabile Servizi Entrate e Patrimonio, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs. n. 267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Successivamente, vista l'urgenza, al fine di ottemperare ai ristretti termini previsti per legge relativi all'invio della presente deliberazione all'Agenzia Entrate Riscossione, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, d.lgs. n. 267/00.